

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 10

Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 1° giugno 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunita'

1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale promuove la conclusione di un'intesa-quadro con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei comuni e delle comunita' gia' ammesse a finanziamento, la riduzione dei tempi di pagamento dei crediti vantati dalle imprese e di attuare altre misure di contrasto alla crisi economica. L'intesa ha anche i contenuti ad essa attribuiti, tra l'altro, dai commi 2, 6 e 9. L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata intesa la Giunta provinciale puo' comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronuncii in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.

2. Per i fini del comma 1, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale, mediante il coinvolgimento degli enti interessati, promuove una valutazione complessiva dei tempi necessari per appaltare le opere dei comuni e delle comunita', disciplinando l'istituzione di tavoli tecnici per ciascun ambito territoriale definito ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). I tavoli hanno il compito di effettuare la valutazione dei tempi e, con riferimento a ciascuna opera che sia stata considerata appaltabile entro il 31 dicembre 2014, di definire un cronoprogramma che fissi i tempi per concludere ciascuna fase procedurale necessaria per avviare le procedure di appalto entro il termine fissato dal cronoprogramma.

3. In esito alle valutazioni dei tavoli tecnici previsti dal comma 2, ciascun comune o comunita' interessati approvano il cronoprogramma e, se necessario, aggiorna i propri strumenti di programmazione. L'approvazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti inviati dai tavoli tecnici. In caso di mancata approvazione del cronoprogramma e degli aggiornamenti necessari agli strumenti di programmazione entro il predetto termine, il finanziamento provinciale per l'opera e' revocato e le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunita'.

4. Il cronoprogramma puo' essere aggiornato con le procedure

stabilite dai commi 2 e 3. In tal caso, salvo eventi straordinari e imprevedibili, gli aggiornamenti devono assicurare l'avvio delle procedure di appalto entro il 31 dicembre 2014.

5. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per concludere ciascuna fase procedurale prevista dal cronoprogramma la Provincia diffida l'ente interessato fissando un termine ad adempiere non superiore a quarantacinque giorni. Il finanziamento e' revocato in caso di ulteriore inadempimento, salvo che entro il predetto termine l'ente interessato non abbia delegato alla Provincia o, nel caso dei comuni, anche alla comunita' l'esercizio delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici). In caso di revoca del finanziamento le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunita'.

6. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalita' in base ai quali il comune o la comunita' procedono, se necessario, alla riprogrammazione delle risorse relative alle opere previste da quest'articolo la cui appaltabilita' non puo' avvenire entro il 31 dicembre 2014. La riprogrammazione delle risorse dev'essere effettuata dall'ente interessato sostituendo l'opera con altre opere appaltabili nel predetto termine. In sede di definizione dei criteri sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di contabilizzazione delle somme non confermate, che possono prevedere anche l'autorizzazione di appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 (Revisione straordinaria degli interventi dei comuni), comma 2 bis, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

8. Se necessario ai fini di questo articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di programmazione.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione di quest'articolo, compresi quelli per la quantificazione della quota di contributo da revocare.

10. In caso di inosservanza dei termini per il pagamento di lavori eseguiti affidati dagli enti locali, l'impresa esecutrice puo' informare la Provincia depositando copia delle fatture inevase. Nel rispetto dei vincoli posti alla Provincia dal patto di stabilita' interno di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, il tavolo tecnico del territorio interessato adotta le iniziative necessarie al pagamento delle somme dovute e puo' anche richiedere, nei casi individuati dalla Giunta provinciale, un'anticipazione da parte di Cassa del Trentino, con successiva compensazione delle somme dovute dalla Provincia all'amministrazione che ha disposto l'affidamento dei lavori.

11. In occasione della manovra di finanza provinciale per l'anno 2013 la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale i dati relativi allo stato di attuazione degli investimenti pubblici rispetto ai tempi programmati per la realizzazione delle opere.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici e' inserito il seguente:

"6-bis. Questa legge non si applica alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di concessione

disciplinate dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).".

Art. 3

Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di sostenere le politiche di sviluppo e accrescere la competitività del sistema, la Provincia attua un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato a principi di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, innovazione, qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese nonché di efficienza e di economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione.

2. Il piano, anche attraverso successive integrazioni, individua gli interventi e le azioni da porre in essere nei seguenti ambiti, anche tenendo conto delle misure in corso di realizzazione:

- a) riorganizzazione del sistema pubblico provinciale;
- b) semplificazione amministrativa;
- c) iniziative per l'amministrazione digitale;

d) analisi e monitoraggio della spesa pubblica e individuazione delle misure di razionalizzazione e qualificazione e dei processi erogativi al fine di contenere le spese di funzionamento, di migliorare i processi di produzione dei servizi pubblici e di rimuovere spese eccedenti e improduttive, prevedendo inoltre specifici criteri di riduzione delle spese per incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);

e) orientamento del sistema dei controlli anche agli obiettivi di cui al comma 1;

f) interventi per la trasparenza;

g) rilevazione della soddisfazione degli utenti;

h) sistemi di incentivazione e valutazione della dirigenza e del personale orientati al conseguimento degli obiettivi del piano;

i) coinvolgimento del privato nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente collocati nell'area pubblica;

j) altre iniziative.

3. Il piano individua gli interventi e le azioni attuati direttamente dall'amministrazione provinciale con la relativa temporizzazione. Con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati analoghi interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie e degli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Per la definizione del piano la Giunta si avvale, senza oneri a carico della finanza pubblica, del comitato guida per il miglioramento dell'amministrazione provinciale già istituito nell'ambito della disciplina provinciale sul sistema dei controlli interni e con le modalità ivi previste, coinvolgendo, per la sua definizione e la sua attuazione, la conferenza dei dirigenti generali. Il comitato può inoltre formulare alla Giunta proposte in ordine all'adozione di disposizioni normative o di carattere amministrativo funzionali alle finalità del comma 1. Le strutture provinciali e gli altri enti di cui al comma 3 sono tenuti a fornire

gli elementi, i dati e le informazioni richiesti dal comitato.

5. Per l'attuazione delle finalita' di questo articolo con riguardo ai comuni e alle comunita', nonche' ai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, le misure e gli interventi sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, anche con il supporto del comitato per la finanza locale previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

6. Questo articolo e' approvato anche in relazione alle finalita' di cui al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Art. 4 Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono adottate, in maniera coerente con quanto previsto dal regolamento nazionale, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della Provincia o demandate ad altri enti o strutture in base alla normativa provinciale. Le direttive s'informano a criteri di semplicita', di proporzionalita' dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici in relazione all'effettiva tutela del rischio, nonche' di coordinamento dell'azione svolta dai soggetti e dalle strutture, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. La Provincia pubblica nel suo sito istituzionale, con le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, le direttive previste dal comma 1 e la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attivita'.

3. Le direttive adottate ai sensi del comma 1 sono formulate osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalita' al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;

b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici garantendo comunque gli attuali livelli di tutela dell'ambiente e di vigilanza e sicurezza sul lavoro;

c) coordinamento e programmazione dei controlli - anche nel quadro del sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale e ambientale previsto dall'articolo 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 - da parte dei soggetti e delle strutture competenti, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni gia' effettuate;

d) collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarita';

e) progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualita' ISO o di altre appropriate certificazioni emesse, a fronte di norme armonizzate, da

un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, o firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento IAF MLA.

4. Continua ad applicarsi la disciplina provinciale concernente il temperamento delle sanzioni amministrative.

5. In attesa dell'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove la condivisione tra le amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni attinenti la regolarita' contributiva delle imprese accertata mediante acquisizione del DURC ai sensi della normativa vigente. A tal fine la Provincia promuove l'intesa con gli enti previdenziali e assicurativi competenti per assicurare l'estensione dell'efficacia dell'accertamento della regolarita' contributiva a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse provinciale.

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale

4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente:

"4 bis. Se entro i termini previsti non sono stati comunicati all'interessato che li abbia richiesti direttamente gli atti di assenso previsti da questo articolo, il richiedente puo' diffidare il responsabile della struttura o l'organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni dalla diffida. La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale. Nel caso dei provvedimenti concernenti la tutela del paesaggio, decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.".

2. Alla fine del comma 1-bis dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "In alternativa l'interessato puo' chiedere alla Giunta provinciale l'attivazione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige).".

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente:

"1-ter. Fino al 31 dicembre 2014 si prescinde dalla diffida prevista dal comma 1-bis e la domanda di concessione s'intende accolta decorsi i termini stabiliti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1-bis.".

4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale e' inserita la seguente:

"a-bis) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101, comma 4-bis, i casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti dall'articolo 101 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non e' stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento; questa lettera non si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumita'";.

5. Il comma 3 dell'articolo 103 della legge urbanistica

provinciale e' sostituito dal seguente:

"3. La concessione non puo' avere durata superiore a cinque anni dall'inizio dei lavori, che deve avvenire entro due anni dal rilascio della concessione e deve essere comunicato al comune. Per inizio dei lavori s'intende la realizzazione di opere consistenti, che non si riducano all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, sistemazioni del terreno o singole opere di fondazione.".

6. Al comma 1 dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) sopraelevazioni e ampliamenti che non comportano l'aumento delle unita' immobiliari e pertinenze prive di autonoma funzionalita' concernenti edifici esistenti;"

b) nella lettera c) le parole: "purche' contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali" sono soppresse.

7. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale e' inserito il seguente:

"4 quater. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosita' di cui all'articolo 14, le condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosita' di cui all'articolo 2, comma 5, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale), si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche).".

Art. 6

Misure per contribuire al rilancio del settore edilizio

1. Per contribuire al rilancio del settore edilizio, nei comuni indicati nel comma 2 e' consentito per gli anni 2012-2014 il cambio diretto di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo, della legge urbanistica provinciale, fino al limite massimo del 50 per cento del volume, nel rispetto delle altre previsioni del piano regolatore generale.

2. Il comma 1 si applica ai comuni individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale nei quali non e' vigente - alla data di entrata in vigore di questa legge - la specifica disciplina del piano regolatore generale disposta ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo.

3. E' fatta salva la disciplina stabilita dal piano regolatore generale in maniera diversa dai commi 1 e 2 dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 33 (Interventi per promuovere l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa) della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18

1. Nella rubrica dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: "della prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "dell'abitazione principale".

2. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: "per l'acquisto della prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile

da destinare ad abitazione principale, e delle relative pertinenze,".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 sono inserite le parole: "L'ente di garanzia puo' gestire il fondo attraverso un ente gestore individuato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita'.".

4. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: "i soggetti ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti per l'accesso al fondo".

Art. 8

Integrazioni dell'articolo 15 della legge provinciale
15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla finanza locale e' inserito il seguente:

"3-bis. Le deliberazioni di attuazione previste da questa legge possono prevedere la revoca dei contributi e dei finanziamenti da esse disciplinati nel caso di mancato rispetto di disposizioni in materia di procedure di affidamento previste dalla normativa provinciale per l'affidamento dei lavori. La revoca puo' essere disposta anche in relazione a contributi gia' concessi in relazione a lavori per i quali non e' ancora stato pubblicato il bando o non sono ancora state inviate le lettere di invito alla data di adozione della deliberazione stessa."

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 15 della legge provinciale sulla finanza locale e' inserito il seguente:

"3-ter. L'articolo 1 (Modalita' di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi), comma 11, primo periodo, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, si applica anche ai pagamenti disposti a qualsiasi titolo dagli enti locali del territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione di questo comma, nonche' indirizzi per una gestione amministrativo-contabile da parte degli enti locali coerente con quanto previsto da questo comma. L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata intesa la Giunta provinciale puo' comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronunci in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.".

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999,
n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione puo' anche prevedere che la valutazione dei progetti sia svolta dal comitato per gli incentivi alle imprese o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti del comitato o con esperti nominati da esso."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24-sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserito il seguente:

"1-bis. Per gli scopi del comma 1 la Provincia sostiene la formazione di capitale umano destinato a progetti di espansione o rafforzamento all'estero presentati da parte di piccole e medie imprese trentine. A tal fine puo' essere concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi sostenuti, per non piu' di tre anni, per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale di eta' non superiore a trentacinque anni in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore accompagnato, in quest'ultimo caso, da un'esperienza lavorativa di almeno tre anni, inviato all'estero per operare stabilmente presso unita' locali dell'impresa richiedente o presso altre imprese estere con le quali l'impresa richiedente e' legata da accordi commerciali o produttivi formalizzati giuridicamente. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).".

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 24-sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserito il seguente:

"1-ter. Per i fini previsti da questo articolo, la Provincia puo' agevolare, ai sensi dell'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), anche le spese per ottenere le certificazioni e le omologazioni richieste nei Paesi dove l'impresa esporta i prodotti, secondo i limiti, i criteri e le modalita' stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 35.".

4. Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-novies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' sostituito dal seguente:

"1) formazione del personale impegnato nel progetto di rete e assunzione di personale destinato a progetti di internazionalizzazione della rete ai sensi dell'articolo 24-sexies, comma 1-bis;".

Art. 10

Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni

1. Per favorire il rilancio dell'economia la Provincia promuove per gli anni 2012 - 2014 la qualificazione delle attivita' e dei servizi professionali, al fine di generare nuova occupazione, di sostenere la mobilita' e la crescita professionale, di sviluppare la produzione nei settori emergenti. A tal fine la Provincia promuove la partecipazione e la collaborazione delle rappresentanze professionali e delle categorie economiche interessate.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia puo' concedere contributi, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammessa, ai professionisti singoli o associati per il finanziamento di progetti rivolti alla realizzazione di iniziative che favoriscano:

a) l'avvio di forme aggregate per l'esercizio di attivita' e di servizi professionali;

b) l'avvio di attivita' e servizi professionali innovativi anche a elevata qualificazione in grado di operare nel mercato, anche internazionale;

c) la formazione utile per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere a) e b), e in particolare di quella orientata ai settori emergenti e all'innovazione, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4 (Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali).

3. Inoltre la Giunta provinciale, anche riservando una quota dello stanziamento, puo' individuare specifiche aree di intervento destinate a promuovere il potenziale dei giovani professionisti fino a trentacinque anni che avviano nuove attivita', sostenendone nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa l'inserimento e l'avviamento professionale nonche' la conciliazione delle esigenze

parentali.

4. Ai fini di questo articolo per professione s'intende l'attivita' economica, anche organizzata, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, comprese le attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e con esclusione delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme. La Giunta provinciale individua le condizioni, i criteri e le modalita' per l'attuazione di quest'articolo, assicurando il raccordo organizzativo con gli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese e dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di quest'articolo che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Restano ferme le norme statali in materia di professioni, nonche' le specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui ordinamento rientra nelle competenze della Provincia.

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 19-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa)

1. Al comma 4 dell'articolo 19-bis della legge provinciale sull'attivita' amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per il biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014";

b) dopo le parole: "con deliberazioni della Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta".

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014";

b) le parole: "fino al limite massimo fissato dall'articolo 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "fino al limite massimo di un milione di euro".

2. Le deliberazioni attuative dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2009 gia' adottate alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano anche dopo il 31 dicembre 2011 ai progetti anche gia' approvati per i quali non e' stato espresso il parere degli organi consultivi.

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 61 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Nel comma 1 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzazioni forestali".

2. Nel comma 2 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "i lavori in ambito forestale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esecuzione delle attivita' selvicolturali e di utilizzazione forestale, nonche' i servizi in ambito forestale".

3. Nel comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "in possesso di adeguati requisiti tecnico organizzativi" sono soppresse, e le parole: ", per la sospensione dell'iscrizione e la definizione dei requisiti previsti da questo comma" sono sostituite dalle seguenti: "e per la sospensione dell'iscrizione".

4. Nel comma 4 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzazioni forestali".

Art. 14

Inserimento dell'articolo 39-bis nella legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)

1. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale sui trasporti, nel capo I, e' inserito il seguente:

"Art. 39-bis (Disposizioni in materia di noleggio di autobus con conducente). - 1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), gia' rilasciata dai comuni, e' rilasciata dalla Provincia contestualmente all'autorizzazione per l'esercizio della professione prevista dalla normativa statale di recepimento del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

2. In prima applicazione di quest'articolo, in caso di richiesta di autorizzazione per l'esercizio della professione presentata da imprese gia' in possesso dell'autorizzazione comunale e' contestualmente rilasciata dalla Provincia una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di trasporto, ai sensi del comma 1.

3. Le domande di autorizzazione gia' presentate ai comuni alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono trasmesse da essi alla Provincia e sono definite ai sensi del comma 1. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disciplinate le modalita' di attuazione di questo articolo."

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali e' inserito il seguente:

"1 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche ai comuni che provvedono alle attivita' di conservazione ivi indicate, relativamente a beni immobili e mobili di altri soggetti che appartengano al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà',

cultura e tradizione del Trentino e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento, previo accordo con i loro proprietari. Per le finalita' di questo comma i comuni possono impiegare anche risorse provenienti dal proprio bilancio. L'accordo con i proprietari da' conto anche degli obblighi in capo a questi ultimi, compresa l'eventuale domanda di autorizzazione all'intervento."

2. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali le parole: "le facolta' previste ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "le facolta' previste ai commi 1, 1-bis e 2".

Art. 16

Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale
16 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute e' inserito il seguente:

"2.1. Nel rispetto dell'obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio erogato, nel caso di situazioni che presentino difformita' rispetto ai requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie l'autorizzazione puo' essere rilasciata alle strutture in esercizio alla data di entrata in vigore di questo comma subordinatamente alla presentazione di un piano di intervento contenente espliciti riferimenti alle azioni previste, anche per garantire la qualita' per l'utenza, con relativo cronoprogramma e correlato piano degli investimenti. Per le strutture pubbliche il cronoprogramma e' compatibile con le risorse disponibili e coordinato alla programmazione di settore. Le strutture autorizzate secondo quanto previsto da questo comma possono chiedere l'accreditamento istituzionale. Il regolamento previsto dal comma 2 detta le norme di attuazione di questo comma e, tra l'altro, definisce le modalita' di aggiornamento del cronoprogramma e le modalita' di verifica del rispetto del piano di adeguamento; a tal fine puo' prevedere l'istituzione di un organismo di valutazione, senza oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

1. L'articolo 18 della legge provinciale n. 15 del 2011 e' sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte con le risorse gia' autorizzate in bilancio ai sensi della normativa in materia di finanza locale e di polizia locale (unita' previsionali di base 20.5.120 - trasferimenti ai comuni per la gestione; 20.5.210 - interventi in conto capitale a favore dei comuni per investimenti; e 20.5.220 - trasferimenti in annualita' ai comuni per investimenti), di politiche sociali e volontariato (unita' previsionali di base 40.5.130 - altri interventi per servizi socio-assistenziali; e 90.10.150 - spese per adesioni a enti od organismi), e di prevenzione del fenomeno dell'usura (unita' previsionali di base 61.12.210 - fondi unici per il sistema economico; e 61.12.220 - contributi annui alle imprese)."

Art. 18
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli 9 e 10 e' prevista la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti gia' autorizzati in bilancio sull'unita' previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni di altre spese disposte per i fini della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 31 maggio 2012

DELLAI